



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 103

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 23/DDL del 12 ottobre 2021)

RISPARMI DI SPESA IN SANITÀ

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 13 ottobre 2021.

RISPARMI DI SPESA IN SANITÀ

Relazione:

La pandemia da Covid-19 ha ulteriormente stressato il Servizio sanitario regionale. Se ne è fatto carico il PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il quale indica, tra le proprie Missioni, la n. 6, che ha ad oggetto la salute. È certo che, per realizzare, progressivamente, la serie di interventi richiesti dallo Stato, la Regione del Veneto dovrà attingere alle proprie risorse finanziarie, tra le quali è compreso l'avanzo di amministrazione.

È da precisare, al riguardo, che, a seguito di reiterati interventi della Corte costituzionale (sentenza n. 247/2017 e sentenza n. 101/2018), il legislatore statale ha consentito la sua piena disponibilità: ciò per favorire, attraverso un aumento della capacità di spesa, impieghi produttivi delle risorse così disponibili. Sotto questo profilo, che la materia tutela della salute rappresenti un settore privilegiato (ex articolo 117, terzo comma della Costituzione, in relazione a ciò che prevede l'articolo 32 della Costituzione) lo si desume da puntuali affermazioni del Giudice delle leggi (si veda ad esempio, la sentenza n. 169/2017 e le sentenze n. 62 e n. 72/2020).

Ma v'è di più. Con la sentenza n. 132/2021 - relativa a una vicenda che ha interessato il Veneto, ossia l'attivazione del corso di laurea in medicina e chirurgia presso l'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana a seguito dell'approvazione della legge regionale 14 aprile 2020, n. 10, la Corte costituzionale ha stabilito che "laddove le Regioni gestiscano in maniera virtuosa ed efficiente le risorse correnti destinate alla garanzia dei LEA, conseguendo sia la qualità delle prestazioni erogate, sia i risparmi nel bilancio, le stesse poss(o)no legittimamente mantenere i risparmi ottenuti e destinarli a finalità sanitarie più ampie (...) rispetto ai LEA, già adeguatamente garantiti". Come è noto, la Regione del Veneto si è collocata stabilmente tra le Regioni più virtuose, nella parte più alta della classifica: da un ultimo e non solo, è stata al vertice.

Per il fine qui perseguito, rileva, quindi, una ulteriore precisazione, contenuta sempre nella citata sentenza n. 132/2021. Essa segue il brano poc'anzi richiamato ed è del seguente, significativo tenore: "È lo stesso d.lgs. n. 118/2011, all'art. 30, comma 1, terzo periodo, a prevedere che, per le Regioni non sottoposte a piano di rientro, "eventuali risparmi nella gestione del Servizio sanitario nazionale (...) rimangono nella disponibilità delle Regioni stesse per finalità sanitarie"". Precisa la Corte che "Questa disposizione, esprimendo una chiara finalità incentivante, permette, pertanto, alle Regioni di dare copertura nei successivi esercizi a spese che, comunque sia, attengono alle finalità sanitarie attraverso i suddetti risparmi, una volta accertati a seguito dell'approvazione dei bilanci di esercizio".

Sulla base di queste premesse facoltizzanti si propone il presente disegno di legge che valorizza, anche letteralmente, ciò che il Giudice costituzionale ha affermato.

RISPARMI DI SPESA IN SANITÀ

Art. 1 - Impiego dei risparmi di spesa in sede di erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

1. I risparmi di spesa, ottenuti in sede di erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), già adeguatamente garantiti, sono da considerare risparmi disponibili, una volta accertati a seguito dell'approvazione dei bilanci di esercizio del Servizio sanitario regionale. Il loro impiego, per spese attinenti le finalità sanitarie, è deliberato dalla Giunta regionale.

2. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Impiego dei risparmi di spesa in sede di erogazione dei livelli essenziali di assistenza.....	3
--	---